

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA****Sezione III Crisi e Insolvenza**

Rg 151-1/2023 PU RDC

OCC: Avv. Francesco Severi

Il Giudice delegato, dott. Carlo Bianconi;

letta l'istanza di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore avanzata da [REDACTED], con la assistenza dell'ADS

letti gli atti della procedura;

esaminata la domanda di ammissione;

premesso che la iniziativa processuale è stata assunta in via congiuntiva dal debitore e dal suo ADS, dietro autorizzazione del Giudice tutelare in sede, così come previsto nel decreto di nomina;

letta la relazione particolareggiata dell'OCC nominato, Avv. Francesco Severi;

osserva quanto segue.

La proposta e/o il piano soddisfano i requisiti di legge salva ogni diversa ed ulteriore valutazione di merito e/o acquisizione di chiarimenti;

Quanto alla ammissibilità (art. 70 c. 1 CCII) si osserva che:

- l'istante non è soggetto a procedure concorsuali maggiori essendo privo dei requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione a liquidazione giudiziale;
- egli è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. e) CCII (cfr. decreto Primo Pres. Cassazione ex art. 363bis c.p.c. del 29.7.2023) dal momento che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività lavorativa;
- da quanto esposto dal Gestore della crisi, non risultano atti in frode ai creditori e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato

dolosamente o in modo gravemente colposo determinato dalla parte istante, fatta salva ogni più opportuna valutazione; in una ottica sommaria è utile soggiungere come, per interpretazione ormai consolidata, la ludopatia patologica non rappresenta circostanza idonea ad elidere la meritevolezza del debitore (cfr. da ultimo Trib. Torino sent. 26.7.2023 in www.ilcaso.it), tanto più nei casi in cui il percorso di recupero sia fattivamente intrapreso sotto la sorveglianza di un ADS;

- il ricorrente non ha beneficiato della esdebitazione nel quinquennio precedente, e non ne ha beneficiato, in epoca anteriore, per due volte.

Al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 67, comma 2°, CCII nonché la relazione particolareggiata del Gestore della crisi.

È *prima facie* dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che il ██████ risulta esposto per oltre euro 150.000,00 ivi comprese le spese di procedura da collocarsi in prededuzione, a fronte di redditi medi netti pari a circa complessivi euro 2.260,00 netti, e delle uscite mensili, che ascendono ad € 1.900,00 circa (cfr. pagg. 10-11 ricorso), oltre alla rata di mutuo ipotecario di € 350,00 che nella proposta verrebbe integralmente sopportata dai suoceri del debitore.

L'attivo messo a disposizione dei creditori in forza del piano proposto consiste, di fatto, negli accantonamenti mensili di € 160,00 per centoundici mensilità (nove anni e due mesi).

Per le ragioni espresse nel ricorso e nella relazione dell'OCC non si prevede che alcun maggiore attivo possa essere destinato ai creditori dalla liquidazione controllata del ricorrente (salvo miglior vaglio in caso di contestazioni *ex art. 70*, comma 9, CCII);

Il piano proposto consentirebbe la soddisfazione dei creditori chirografari nella misura del 10,59%.

Infine, considerato che è stata richiesta la adozione di misure cautelari e protettive di cui all'art. 70, comma 4, CCII, si stima necessario e sufficiente, sino al momento della definitiva omologa, disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio della debitrice.

P.Q.M.

Visto l'art. 70, comma 1, CCII;

dispone che la proposta, il piano e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Modena per estratto (emendato ogni riferimento ad eventuali dati ultra sensibili: ad es. condizioni di salute del ricorrente o di terzi ecc.) a cura del medesimo Professionista;

dispone che la proposta e la relazione dell'OCC, oltre che la documentazione ed il presente decreto (prive di dati sensibili, come sopra) siano comunicati a cura del Gestore della crisi, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, *mail* certificata nel termine di cui all'art. 70, comma 1;

ricorda ai creditori il termine di cui all'art. 70, comma 3, CCII per eventuali osservazioni;

invita l'OCC a riferire a questo Giudice entro il termine di cui all'art. 70, comma 6, CCII ogni circostanza utile ai fini della omologazione;

riserva ogni successivo provvedimento.

Dispone che sino alla conclusione del presente procedimento i creditori non possano iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente del presente decreto al ricorrente presso il Legale ed al Gestore della crisi.

Modena, 12.9.2023

Il Giudice
Dott. Carlo Bianconi